

**Avv. Raffaella Chiummiento**  
Con patrocinio presso le Magistrature Superiori  
Pec [raffaellachiummiento@ordineavvocatiroma.org](mailto:raffaellachiummiento@ordineavvocatiroma.org)  
**Avv. Luisa Addario**  
Pec [luisa.addario01@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:luisa.addario01@pec.ordineavvocatitrani.it)

**Proc. n. 05139/2018 Reg. Ric. Tar per il Lazio - Roma**

**Ricorrente Rutigliani Domenico**

**Esecuzione ordinanza n. 04800/2018 Reg. Prov. Cau.**

**Sunto del gravame**

Il sig. Rutigliani Domenico, C.F. RTGDNC93B28F284J, nato a Molfetta il 28.02.1993 e residente a Terlizzi in v.le Gramsci n. 10, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luisa Addario del Foro di Trani e Raffaella Chiummiento del Foro di Roma, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma – proponendo ricorso n. 05139/2018 Reg. Ric. datato 03.4.2018 contenente istanza incidentale di sospensione contro il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in persona del Ministro in carica, con la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato, quale resistente, nonché nei confronti del sig. Piccirillo Marco, C.F. PCCMRC92M09A662Q, nato a Bari il giorno 09.8.1992, ivi residente in via Toma n. 57, quale contro interessato, per l’annullamento, previa sospensiva,

in via principale

A) del verbale del giorno 06.02.2018 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, a firma del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Dott.ssa Pina Spingola, notificato al ricorrente in pari data, redatto in seno al Concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4<sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed Esami”- del 26 maggio 2017, contenente giudizio di non idoneità del sig. Rutigliani Domenico per il seguente motivo: *““Linfoma di Hodgkin in remissione” ai sensi dell’art. 3 comma 2 riferimento tab. 1 punto 13 lettera “a” del DM 30/06/2003 n° 198 e succ. modif. ed integrazioni”*;

in via subordinata anche

B) del bando di concorso per l’assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4<sup>a</sup> Serie Speciale “Concorsi ed Esami”-

**Avv. Raffaella Chiumminto**

Con patrocinio presso le Magistrature Superiori  
Pec [raffaellachiumminto@ordineavvocatiroma.org](mailto:raffaellachiumminto@ordineavvocatiroma.org)

**Avv. Luisa Addario**

Pec [luisa.addario01@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:luisa.addario01@pec.ordineavvocatitrani.it)

del 26 maggio 2017, nella parte in cui, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, nella specie idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica di cui al bando medesimo, richiama le disposizioni contenute nel DM 30.6.2003 n. 198 (art. 4 lettera f) del bando) nonchè nella parte in cui richiede l'esibizione del certificato anamnestico sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 Legge n. 833/1978 e dall'interessato con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel DM 30.6.2003 n. 198 (art. 14 comma 2 lettera a) del bando) ed infine nella parte in cui prevede che costituiscono cause di inidoneità per l'assunzione nella Polizia di Stato le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1 allegata al DM 30.6.2003 n.198 (art. 14 comma 5 del bando);

C) nonchè dell'allegato 2 del bando di concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami"- del 26 maggio 2017, consistente nel facs simile del certificato anamnestico, di cui all'art. 14 comma 2 lettera a) del bando stesso, nella parte che richiama il DM 30.6.2003 n. 198;

D) e dell'articolo 3 comma 2 del DM 30.6.2003 n. 198, che richiama la tabella 1 allo stesso DM allegata, nonché della tabella 1 punto 13 lettera a) del DM 30.6.2003 n. 198 nella parte in cui, in riferimento alle neoplasie, indica, quali cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, i tumori maligni ad evoluzione incerta o sfavorevole senza specificare cosa debba intendersi per "*evoluzione incerta*" e cosa per "*evoluzione sfavorevole*" né quali casi rientrino nella prima categoria e quali nella seconda;

E) e di ogni altro atto, precedente e/o successivo ai predetti atti connesso.

Si premetteva l'elencazione dei numerosissimi tra attestati, licenze, abilitazioni, brevetti, idoneità, encomi ed onorificenze comprovanti l'elevato senso civico e l'impegno sociale del ricorrente a cui, nel gennaio 2016, veniva diagnosticato un linfoma di Hodgkin, stadio II, con localizzazione della

malattia a livello sovra diaframmatico.

Si evidenziava che il ricorrente, sottoposti a chemioterapia e radioterapia, dal luglio 2016 era nella condizione di remissione totale e continua della malattia.

Si rappresentava che:

- con domanda del 28.5.2017, aveva partecipato al concorso per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4 Serie Speciale “Concorsi ed Esami” del 26.5.2017;
- superata a pieni voti la prova scritta si era collocato al posto n. 309 della relativa graduatoria; superata la prova di efficienza fisica, in data 05.02.2018 aveva sostenuto la visita medica consegnando la documentazione di cui all'art. 14 del bando di concorso, ivi compresa quella attestante la patologia del linfoma da cui era stato affetto;
- in data 06.02.2018 aveva sostenuto, superandolo, il colloquio con lo psicologo; nella stessa data gli era stato notificato il verbale a firma del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Dott.ssa Pina Spingola, contenente il giudizio di non idoneità con la seguente motivazione *“Linfoma di Hodgkin in remissione” ai sensi dell'art. 3 comma 2 riferimento tab. 1 punto 13 lettera “a” del DM 30.6.2003 n. 198 e succ. modif. ed integrazioni”*.

Rispetto al verbale del giorno 06.02.2018 a firma del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Dott.ssa Pina Spingola, ed ogni altro atto precedente e/o successivo allo stesso verbale connesso, il ricorso poggiava sui seguenti motivi:

**1. Violazione del punto 13 lettera a) della tabella 1 del D.M. n. 198/2003**

Si osservava che la Commissione medica che aveva visitato il ricorrente e valutato la documentazione dallo stesso esibita lo aveva giudicato non idoneo pur nella consapevolezza che il sig. Rutigliani Domenico era nella condizione di remissione completa della malattia dal luglio 2016.

L'articolo 4 lettera f) del bando di concorso elenca, tra i requisiti di

partecipazione, la *“idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198 e nel D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207”*.

In particolare, il D.M. 30 giugno 2003 n. 198 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli), all’art. 3 comma 2 prevede che *“costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi di cui al comma 1 le imperfezioni e infermità indicate nell’allegata tabella I”*.

La tabella 1 allegata a detto D.M. 198/2003, intitolata *“Cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato”*, al punto 13 indica le neoplasie suddividendole in: *“a) tumori maligni (ad evoluzione incerta o sfavorevole)”* e *“b) tumori benigni e loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano alterazioni strutturali o funzionali”*.

Considerato che il linfoma di Hodgkin da cui era stato affetto il ricorrente è un tumore maligno e che da un punto di vista medico la remissione completa della malattia consiste nella non evidenza di segni della stessa, si deduceva che la condizione del ricorrente non poteva ritenersi compresa nell’ambito dell’evoluzione incerta né in quello dell’evoluzione sfavorevole del tumore maligno di cui alla lettera a) del punto 13 della tabella 1 del D.M. n. 198/2003, anche in considerazione dell’alto tasso di sopravvivenza nel lungo periodo (10 anni) dei pazienti già affetti dalla patologia del ricorrente che abbiano risposto favorevolmente al trattamento chemioterapico (si richiamava la relazione a firma del Dott. Luigi Mastromauro, medico oncologo, datata 03.4.2018 e in atti).

Si concludeva che alla luce della tabella 1 del D.M. n. 198/2003 la Commissione avrebbe dovuto esprimere giudizio di idoneità del ricorrente.

**2. Violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 per assenza ovvero illogicità della motivazione; violazione dell'art. 1 L. n. 241/1990 per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, legittimo affidamento, imparzialità e trasparenza; eccesso di potere per difetto di motivazione ovvero carenza e perplessità della motivazione; irragionevolezza; eccesso di potere per difetto di istruttoria.**

Si evidenziava che la Commissione medica che aveva redatto il verbale oggetto del ricorso aveva giudicato il ricorrente non idoneo attraverso il mero e laconico riferimento al punto 13 lettera a) della tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003 senza specificare a quale dei due sottogruppi riferiti ai tumori maligni (evoluzione sfavorevole/evoluzione incerta) riteneva rientrasse il di lui stato di salute nè tanto meno le ragioni per cui lo avesse ritenuto rientrare nell'uno piuttosto che nell'altro.

Si deduceva dunque che il giudizio di non idoneità era privo di una adeguata motivazione, dovendosi in subordine ritenere che quella adottata fosse illogica, in ogni caso evidentemente violativa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, legittimo affidamento, imparzialità e trasparenza, tutti preordinati al buon andamento dell'azione amministrativa.

Il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione appariva infatti assolutamente carente e, come tale, generico e ambiguo, capace di determinare una disparità di trattamento tra candidati in condizioni fisiche tra loro sovrapponibili.

La condotta tenuta dalla Commissione medica risultava ancor più censurabile considerata la previsione di cui all'articolo 14 comma 3 del bando di concorso, secondo cui *“la Commissione potrà inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili”*, ed il mancato approfondimento.

In subordine, oltre al verbale del giorno 06.02.2018, e ad ogni altro atto precedente e/o successivo allo stesso connesso, nel ricorso si chiedeva

l'annullamento anche del bando di concorso ed il D.M. n. 198/2003 dallo stesso richiamato ed ogni altro atto precedente e/o successivo agli stessi connesso, per i seguenti motivi:

**3. Violazione dell'art. 1 L. n. 241/1990; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, legittimo affidamento, imparzialità e trasparenza; irragionevolezza; ingiustizia manifesta**

Si evidenziava che il punto 13 lettera a) della tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003, espressamente richiamato dall'art. 4 lett. f), dall'art.14 comma 2 lett. a), dall'art. 14 comma 5 e dall'allegato 2 del bando di concorso de quo, tra le cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato indica i tumori maligni, distinguendone quelli ad evoluzione incerta da quelli ad evoluzione sfavorevole, senza specificare in alcun modo cosa debba intendersi per evoluzione incerta e cosa per evoluzione sfavorevole nè quali siano i presupposti per rientrare nella prima ovvero nella seconda delle due categorie.

Si obiettava che se nella categoria dei tumori maligni ad evoluzione incerta si fosse ritenuto di dover far rientrare anche la situazione del ricorrente ciò avrebbe condotto al paradosso per il quale chi avesse avuto una diagnosi di linfoma di Hodgkin, ma il ragionamento avrebbe potuto estendersi a qualsiasi forma di patologia tumorale maligna, sebbene completamente rimosso a seguito della risposta favorevole al trattamento chemioterapico, avrebbe dovuto rinunciare a priori ad accedere al corpo della Polizia di Stato, dovendo necessariamente essere escluso dal relativo concorso pubblico.

A tal proposito si sottolineava che secondo la scienza medica il migliore risultato auspicabile da chi abbia ricevuto una diagnosi di patologia tumorale maligna è quello della remissione completa della stessa, non esistendo il concetto di guarigione dalla patologia tumorale maligna ma, piuttosto, una statistica sulla sopravvivenza a medio e lungo termine che varia in ragione di elementi soggettivi ed oggettivi ma che a priori non può garantire rispetto al rischio di una recidiva della malattia anche a distanza di

molti anni dall'insorgenza di essa ovvero dall'inizio della sua remissione completa.

Si osservava che, portando alle estreme conseguenze tale ragionamento, si sarebbe arrivati a concludere che chi avesse avuto una diagnosi di tumore maligno sarebbe stato sempre, per tutta la vita, rientrando nella categoria dell'evoluzione incerta, con conseguente illogicità del disposto di cui al punto 13 lettera a) del D.M. n. 198/2003 e di ingiustizia manifesta nei confronti di chi si trovasse in situazione analoga a quella del ricorrente.

Al fine dell'accoglimento dell'istanza cautelare si evidenziava la linearità dell'argomentazione a sostegno del fumus boni juris unitamente al carattere di irreparabilità del danno che si consumava giorno per giorno col ritardo nell'arruolamento impedito dalla sola addotta inidoneità fisica, in realtà non sussistente.

Si concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, con accertamento e declaratoria di illegittimità, previa sospensiva, degli atti di cui alle lettere A) ed E) dell'epigrafe ovvero, in via subordinata, degli atti di cui alle lettere A), B), C), D), E) dell'epigrafe, con riserva di ogni ulteriore difesa, il tutto con vittoria delle competenze di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiaravano antistatari.

Si comunicava il versamento del contributo unificato pari ad €325,00 vertendosi in materia di pubblico impiego.

In via istruttoria, si indicavano i seguenti documenti: **1.** Bando di concorso per il reclutamento di 1148 Allievi Agenti della Polizia di Stato pubblicato nella G.U.R.I. - 4<sup>a</sup> Serie Speciale "Concorsi ed Esami"- del 26 maggio 2017; **2.** verbale del 6.02.2018 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – a firma del Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato, Dott.ssa Pina Spingola, contenente giudizio di non idoneità del sig. Rutigliani Domenico, notificato allo stesso in pari data; **3.** documento a firma dell'Avv. Luisa Addario del 26.3.2018 contenente i quesiti al Dott. Luigi Mastromauro, medico oncologo; **4.** relazione a firma del Dott.

**Avv. Raffaella Chiumminto**

Con patrocinio presso le Magistrature Superiori  
Pec [raffaellachiumminto@ordineavvocatiroma.org](mailto:raffaellachiumminto@ordineavvocatiroma.org)

**Avv. Luisa Addario**

Pec [luisa.addario01@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:luisa.addario01@pec.ordineavvocatitrani.it)

Luigi Mastromauro, medico oncologo, datata 03.4.2018, contenente la risposta ai quesiti di cui al punto precedente; **5.** referto TC collo torace addome e pelvi eseguito presso l'Azienda Ospedaliera Ospedale Consorziale Policlinico di Bari il 27.5.2016; **6.** referto TC collo torace addome e pelvi eseguito presso l'Azienda Ospedaliera Ospedale Consorziale Policlinico di Bari il 12.9.2017; **7.** certificato medico del giorno 09.01.2018 a firma del Dott. Francesco Gaudio, in servizio presso l'Ambulatorio di Ematologia con Trapianto della Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale di Bari; **8.** certificato medico del giorno 20.02.2018 a firma del Dott. Francesco Gaudio, in servizio presso l'Ambulatorio di Ematologia con Trapianto della Azienda Ospedaliera Ospedale Policlinico Consorziale di Bari; **9. a)** encomio solenne rilasciato dal Comune di Giovinazzo a seguito di Delibera di Giunta comunale n. 112 del 9 agosto 2010 per aver tratto in salvo bagnanti in difficoltà in acque libere in condizioni meteo marine avverse mettendo a repentaglio la propria incolumità; **b)** medaglia di bronzo al merito civile rilasciata dal Ministero dell'Interno per la condotta avuta nell'evento di cui alla precedente lettera; **c)** patente di abilitazione al comando di unità da diporto n. AA 097714 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 9.8.2010; **d)** patente sub n. 54744 rilasciata da Blu Shark Diving il 13.6.2011; **e)** idoneità di Operatore specializzato al primo soccorso sanitario in mare, rilasciato nell'anno 2011 dalla Regione Puglia – Organismo regionale per la Formazione in Sanità -; **f)** attestato di Esecutore BLSD – rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce per la comunità – rilasciato da IRC Italian Resuscitation council il 22.01.2011; **g)** attestato con qualifica di O.P.S.A. – Operatori polivalenti di salvataggio in acqua – rilasciato da Croce Rossa Italiana - Comitato locale di Andria -; **h)** attestato di immatricolazione della Gente di mare di terza categoria del Compartimento Marittimo al n. 14401 con qualifica di Mozzo per la pesca costiera, ai sensi dell'art. 119 codice navigazione, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di Molfetta – Servizio



**Avv. Raffaella Chiumminto**

Con patrocinio presso le Magistrature Superiori  
Pec [raffaellachiumminto@ordineavvocatiroma.org](mailto:raffaellachiumminto@ordineavvocatiroma.org)

**Avv. Luisa Addario**

Pec [luisa.addario01@pec.ordineavvocatitrani.it](mailto:luisa.addario01@pec.ordineavvocatitrani.it)

Personale Marittimo – Sezione Gente di Mare – il 5.4.2013; **i)** patente di tiro a volo, rilasciata il 22.7.2013; **l)** attestato di qualifica di Operatore Polivalente Salvataggio in acqua, rilasciato da Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Barletta Andria Trani il 28.8.2015; **m)** attestato di partecipazione al corso teorico pratico in Procedure di rendez vous in elisoccorso, rilasciato da Heliame – Associazione infermieri medici elisoccorso – Polo Formativo Universitario E.E. Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti il 26.02.2016; **n)** certificato di operatore dei soccorsi speciali, rilasciato da Apuliae Open University il 28.02.2016; **o)** brevetto n. 12374 della Croce Rossa Italiana – Soccorsi speciali - ; **p)** licenza di porto di fucile n. 601621-N.

Corato/Roma, 11.9.2018

Avv. Luisa Addario

avv. Raffaella Chiumminto